

NUOVO OBBLIGO PER SOCIETA' E PROFESSIONISTI: PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL

Circolare del 29 giugno 2009

Per le società (di persone o di capitali) ed i liberi professionisti iscritti ad un albo (con o senza partita IVA) scatta l'obbligo di istituire una versione "virtuale" della sede legale tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC o LEGALMAIL).

Il decreto legge anticrisi (articolo 16, comma 6 DL 185/08) ha stabilito quest'obbligo secondo un calendario diversificato:

- Per le **società** (sia di persone che di capitali):
 - se **costituite a partire dal 29 novembre 2008**, viene rilevata **all'atto della costituzione** stessa (mediante comunicazione al Notaio rogante l'Atto Costitutivo);
 - se **già esistenti** alla data del 29 novembre 2008, avranno **tre anni** di tempo per adeguarsi;
- Per i **liberi professionisti iscritti un albi** ed elenchi istituiti con legge dello Stato (con o senza partita IVA), il termine per dotarsi di un indirizzo PEC scade il **27 gennaio 2010**.

Il valore giuridico della PEC è del tutto equiparato non solo alla tradizionale raccomandata A/R ma anche alle notifiche a mezzo posta, ove consentite dalla legge: in tal modo ogni interessato in possesso di PEC potrà così notificare (e vedersi notificare) atti legali, contratti, diffide, richieste, etc. con l'utilizzo della firma digitale.

I servizi PEC possono essere **erogati solo da gestori qualificati presso il CNIPA** (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) al cui sito www.cnipa.gov.it è presente l'elenco pubblico dei gestori riconosciuti come tali dalla Pubblica Amministrazione.

Per ogni messaggio inviato ad un altro titolare PEC, il mittente PEC dovrà gestire sostanzialmente **due tipologie di ricevute**:

1. la ricevuta di **accettazione**, rilasciata dal gestore del mittente all'atto della presa in carico del messaggio, che è "prova dell'avvenuta spedizione" (art. 6.1 DPR 68/2005);

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

2. la ricevuta di avvenuta **consegna** rilasciata dal gestore PEC del destinatario, che costituisce prova che il messaggio “è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario” (art. 6.3).

Ovviamente non è garantita la lettura del messaggio da parte del destinatario (come peraltro nella raccomandata o nella notifica cartacea).

Si precisa infine che tale casella, essendo **strettamente personale**, NON può essere gestita da nessun’altro al di fuori del diretto interessato.

Studio Rebolia